



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA DEL "REGOLAMENTO TARIFFA A CORRISPETTIVO- TARIP"
APPROVATO CON D.C.C. N. 92 DEL 30/12/2019 E.S.M.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **Gennaio** alle ore 19:42, in applicazione dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 14884 del 14/04/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
PAVANELLO MARIA ROSA	X		CIBIN RENATA	X	
NIERO ERIKA	X		VENTURINI FRANCESCO		X
SILVESTRINI ALESSIO	X		CAPPELLETTO MATTEO		X-G
ROSTEGHIN FIORENZO	X		LAZZARIN NICOLA	X	
SPOLAORE ELENA	X		MILAN ANTONIO		X
DAMATO AMELIA RITA	X		LAZZARINI MARCO		X-G
PERALE LORENZO	X		BABATO GIORGIO	X	
PAVANELLO FEDERICA	X		BOLDRIN MARIA GIOVANNA	X	
SALVIATO FABRIZIO	X				

Presiede: La Presidente del Consiglio Renata Cibir.

Partecipa presente in sede e collegato in videoconferenza: Il Segretario Generale Silvano Longo.

La Presidente, constatato il numero legale, pone in discussione l'argomento e invita il Consiglio a deliberare in merito.



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Scrutatori i Consiglieri: Alessio Silvestrini, Amelia Rita Damato, Giorgio Babato

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: TRIBUTI

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a) ed f) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio la competenza, rispettivamente, in materia di regolamenti e di istituzione e ordinamento dei tributi;

DATO ATTO che ai sensi dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m. i **regolamenti** sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 che differisce al 31/03/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

RICHIAMATO il comma 668 della legge 27/12/2013, n. 147 che prevede “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

RICHIAMATA integralmente la delibera di Giunta Comunale n. 218 del 3 dicembre 2019, avente per oggetto “Piano di revisione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Mirano ed attivazione della TARIP” in cui è stato dato atto:

1. che VERITAS spa provvede, per il Comune di Mirano, alla gestione integrata dei rifiuti e dell’ambiente unitamente ad altri servizi pubblici indicati nella convenzione approvata con delibera di CC 99/2007, anche attraverso società da essa controllate o partecipate;
2. che con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28/11/2013 è stato disposto di confermare, ai sensi dell’art. 34 del D.L. 179/2012, che le gestioni attualmente espletate a mezzo di Veritas spa e delle società del gruppo proseguono fino al 26 giugno 2038;
3. che VERITAS SPA effettua anche per l’anno 2019, in quanto pubblico servizio indispensabile e non interrompibile, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, rifiuti ingombranti, rifiuti urbani pericolosi e di spazzamento delle pubbliche vie e delle piazze inclusa la derattizzazione e disinfestazione;
4. che con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 21/10/2014 è stata approvata la convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “VENEZIA AMBIENTE” che riunisce n. 45 Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto della Provincia di Treviso, convenzione sottoscritta in data 24/11/2014;

ATTESO:

- che il Comune di Mirano ha istituito, con decorrenza 2020, in sostituzione della TARI la tariffa rifiuti puntuale con natura corrispettiva, a totale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica di cui al progetto proposto dal gestore Veritas spa, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 2019
- che con la delibera di C.C. n. 92 del 30/12/2019 è stato approvato il “*Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP* in adesione allo schema standard proposto dal Consiglio di Bacino ;

VISTA la delibera di C.C. n. 37 del 28/06/2021 con cui sono si è provveduto alla modifica del regolamento della TARIP anche per il recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti previste dal D.Lgs 116/2020;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.;

RICHIAMATA integralmente la delibera del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 14 del 21/12/2021 di cui si riportano alcune parti del testo che costituiscono la premessa per l’adozione del presente atto deliberativo :

“Richiamati :

-omissis



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

- la Legge Regionale del Veneto n. 52/2012 (art. 3 comma 6 lett. e), che riserva ai Consigli di Bacino il compito di determinare i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza;
- la “Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia” (Convenzione), sottoscritta il 24.11.2014 a rogito del Segretario Generale del Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2012);
- l'art.9, comma 2 lett. j della Convenzione che attribuisce all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine alla determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori, ferme restando comunque le competenze di legge in materia di tributo TARI in capo alle Amministrazioni stesse;
- la delibera di Assemblea di Bacino n. 14 del 19 dicembre 2019 con cui si è ritenuto necessario consentire maggiore flessibilità, rispetto a quanto precedentemente previsto dalla Delibera dell'Assemblea del Bacino n. 10/2016, nell'assumere il parere vincolante da parte delle Amministrazioni Comunali al piano tariffario in approvazione, pertanto il parere non deve essere necessariamente deliberato dal Consiglio Comunale, e può essere espresso da parte del Sindaco o di un suo delegato nell'Assemblea di bacino avente ad oggetto l'approvazione del relativo piano tariffario;

Posto in evidenza:

- il ruolo assunto ai sensi dell'art. 1 comma 525 della Legge 205/2017 dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha previsto che dall'anno 2020 i PEF rifiuti siano elaborati secondo le nuove metodologie: MTR-1 per gli esercizi 2020 e 2021, MTR-2 per il periodo 2022-2025;

Considerato

- che 17 Comuni del Bacino Venezia (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Marcon, Meolo, Mira, Mirano, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Stra, Vigonovo), tutti serviti dal gestore Veritas S.p.A., hanno adottato la tariffa a corrispettivo (TARIP) per il finanziamento dei costi del servizio rifiuti, ai sensi del predetto art. 1 comma 668 della Legge 147/2013;
- che il Comitato di Bacino del 12 ottobre 2018 ha assunto l'Atto di indirizzo n. 5/2018 al fine di condividere lo Schema di Regolamento per i Comuni in regime TARIP in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 20.04.2017, successivamente aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 dal gestore Veritas S.p.A. in coordinamento con il Consiglio di Bacino e in relazione al regolamento dei rifiuti urbani;

Richiamata

- la nota n.1060/2021 del 12 novembre 2021 con cui il Direttore del Consiglio di Bacino, a seguito di condivisione in Comitato di Bacino, comunica ai Comuni:

- vista la Delibera ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025,



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

- considerato che per avere efficacia dal 1° gennaio 2022, il PEF e le relative tariffe TARI e TARIP devono essere approvati entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della L.296/2016, ossia entro il 31.12.2021;

- considerato altresì che la predisposizione dei dati e della articolata relazione di accompagnamento da parte di Gestori e Comuni ai sensi del nuovo MTR-2, nonché la successiva complessa istruttoria di validazione da parte del Consiglio di Bacino potrebbe necessitare di tempi tecnici più lunghi rispetto a quanto ad oggi concesso;

di applicare quanto previsto al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016 ultimo capoverso, ovvero di prorogare le tariffe 2021 per l'esercizio 2022, salvo proroghe normative che cambino il quadro di riferimento.

Considerato

- l'opportunità di avviare un percorso di omogeneizzazione dei "valori minimi" tariffati per i Comuni in regime TARIP, da concludersi nel quadriennio 2022-25;

- che per i Comuni di Dolo e Mirano, in gestione Veritas S.p.A., sono stati approfonditi i primi esiti delle misurazioni dei conferimenti del RUR e del verde, ed è stato condiviso con i comuni ed il gestore che, per mancanza di registrazione di sufficienti dati a regime, visto il particolare periodo emergenziale degli ultimi 2 anni a causa dell'epidemia da COVID-19 e le novità della metodologia Arera, anche con riguardo alla valutazione del numero minimo di conferimenti e relative tariffe, è necessario proseguire con la modalità transitoria di misurazione puntuale del rifiuto secco residuo anche per l'anno 2022 secondo le modalità previste dall'art. 48 del Regolamento tariffario del Comune di Dolo e dall'art. 48 del Regolamento tariffario del Comune di Mirano, aprendo un tavolo di confronto nel 2022 per definire un percorso graduale di omogeneizzazione dei minimi e simulare l'applicazione delle tariffe con l'MTR-2, allo stato attuale non rilevabile;

omissis

DATO ATTO che a seguito delle premesse sopra indicate l'Assemblea di Bacino ha deliberato pertanto:

1. di prorogare per tutti i Comuni in TARIP le tariffe 2021 per l'esercizio 2022, salvo proroghe normative che cambino il quadro di riferimento;
2. di proseguire per l'anno 2022 per i Comuni di Dolo e Mirano con la modalità transitoria dell'applicazione della TARIP corrispettiva per mancanza di sufficienti dati a regime per l'applicazione dei "minimi" e della tariffazione puntuale a regime ;

ATTESO che si rende necessario, per le motivazioni sopra indicate il recepimento nel regolamento comunale di applicazione della TARIP della prosecuzione del regime transitorio per l'anno 2022 con la modifica dell'art 48- **Prima applicazione e disposizioni transitorie**;

RITENUTO di procedere con decorrenza 01/01/2022, alla modifica del regolamento "Tariffa a corrispettivo TARIP" come evidenziato negli allegati che formano parte integrante e sostanziale del



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

presente atto:

- ALLEGATO A “*Testo articolo prima delle modifiche*”
- ALLEGATO B “*Testo articolo dopo le modifiche*”;
- ALLEGATO C “*Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP*” testo integrale aggiornato con le modifiche apportate dal presente atto”;

DATO ATTO che non è necessaria la pubblicazione della presente deliberazione sul sito del ministero delle finanze prevista dall’art.15 bis del D.L. 34 del 2019 per le deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria , in quanto la TARIP è una tariffa, ha natura corrispettiva e non tributaria come precisato anche nella Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019;

VISTO lo Statuto Comunale vigente ;

ACQUISITO il parere espresso dai revisori dei conti al prot. n. 3099 del 19/01/2022;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24/01/2022;

PROPONE

1.DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.DI MODIFICARE il Regolamento “Tariffa a Corrispettivo TARIP” approvato con delibera di C.C. 92 del 30/12/2019 e s.m. come evidenziato negli allegati che fanno parte integrante del presente provvedimento :

- ALLEGATO A “*Testo prima delle modifiche*”
- ALLEGATO B “*Testo articoli dopo le modifiche*”
- ALLEGATO C “*Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP*” testo integrale aggiornato con le modifiche apportate dal presente atto”;

3.DI DARE ATTO che le modifiche del regolamento avranno efficacia dal 1° gennaio 2022.

Entra il Consigliere Francesco Venturini: ora i Consiglieri presenti sono 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

UDITO l'intervento del Dirigente Area 1 - dott. Maurizio Mozzato - che qui si riporta integralmente: *“Buonasera a tutti. Ricordo che dal 2020 ... ha adottato il sistema TARIP a corrispettivo però - per effetto della pandemia - si è deciso di, diciamo, rinviare ... sistema transitorio per l'anno '20, successivamente prorogato al '21 a seguito, appunto, del Covid. Ora ... necessario per poter fare le attività di misurazione, delle pesature, una corretta determinazione sulla base del sistema puntuale delle tariffe ... 2021 ... è stato purtroppo condizionato notevolmente da questo aspetto e quindi il Consiglio di Bacino, ... per l'Amministrazione, ha deciso prorogare anche per il '22 per una migliore attività quindi di misurazione, di pesatura dei rifiuti e quindi determinare dei coefficienti più rispondenti. Pertanto, il Consiglio di Bacino - già a fine dicembre - aveva deliberato considerando il rinvio ... sistema provvisorio adottato sia nel '20 che nel '21. Pertanto, quindi, viene aggiornato il Regolamento ... quindi l'applicazione del sistema provvisorio anche per l'anno '22 ... (... voce ...) ... quindi si va ad aggiornare l'articolo 48, prevedendo il sistema transitorio per gli anni '20, '21 e '22.”;*

Con voti favorevoli n. 11, espressi per alzata di mano dai n. 14 componenti il Consiglio presenti, di cui n. 3 (Giorgio Babato, Maria Giovanna Boldrin, Nicola Lazzarin) dichiarano di astenersi

DELIBERA

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Renata Cibir

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Silvano Longo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

ALLEGATO A

TESTO PRIMA DELLE MODIFICHE

Art. 48 Prima applicazione e disposizioni transitorie

1. Allo scopo di individuare correttamente i parametri di riferimento per l'implementazione del nuovo sistema di tariffazione puntuale e concedere agli utenti un breve periodo di tempo per adeguarsi al nuovo servizio ed al nuovo sistema di misurazione e fatturazione, la determinazione della tariffa variabile, per gli anni **2020 e 2021** in deroga a quanto previsto nel presente regolamento, potrà avvenire, a titolo di acconto, per ogni frazione di rifiuto e per tutte le tipologie di utenza adottando il criterio parametrico (metodo normalizzato) prevedendo a conguaglio l'applicazione di tariffe o rimborsi, per il RUR di tutte le utenze, determinati sulla base degli effettivi svuotamenti registrati nel corso dell'anno indicato, ovvero proporzionando su base annua le rilevazioni registrate in frazioni di anno.
2. Per l'anno 2020 le fatture relative alla tariffa a corrispettivo sono emesse in tre rate, le rispettive scadenze devono **essere indicate con atto Comunale, sentito il soggetto gestore della riscossione.**
3. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base all'ultimo dato utilizzato ai fini della tassa rifiuti (TARI) e le utenze non domestiche sono classificate secondo la categoria tariffaria in cui erano collocate ai fini della tassa rifiuti (TARI), secondo i dati in possesso dell'ente gestore.
4. Per la prima applicazione della tariffa corrispettiva si considerano valide le denunce precedentemente prodotte ai fini dei prelievi per il servizio rifiuti vigenti tempo per tempo (TARSU, TARES e TARI), opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova tariffa. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

ALLEGATO B

Art. 48 Prima applicazione e disposizioni transitorie

1. Allo scopo di individuare correttamente i parametri di riferimento per l'implementazione del nuovo sistema di tariffazione puntuale e concedere agli utenti un breve periodo di tempo per adeguarsi al nuovo servizio ed al nuovo sistema di misurazione e fatturazione, la determinazione della tariffa variabile, per gli anni 2020, 2021 e 2022 in deroga a quanto previsto nel presente regolamento, potrà avvenire, a titolo di acconto, per ogni frazione di rifiuto e per tutte le tipologie di utenza adottando il criterio parametrico (metodo normalizzato) prevedendo a congruaglio l'applicazione di tariffe o rimborsi, per il RUR di tutte le utenze, determinati sulla base degli effettivi svuotamenti registrati nel corso dell'anno indicato, ovvero proporzionando su base annua le rilevazioni registrate in frazioni di anno.
2. Per l'anno 2020 le fatture relative alla tariffa a corrispettivo sono emesse in tre rate, le rispettive scadenze devono **essere indicate con atto Comunale, sentito il soggetto gestore della riscossione.**
3. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base all'ultimo dato utilizzato ai fini della tassa rifiuti (TARI) e le utenze non domestiche sono classificate secondo la categoria tariffaria in cui erano collocate ai fini della tassa rifiuti (TARI), secondo i dati in possesso dell'ente gestore.
4. Per la prima applicazione della tariffa corrispettiva si considerano valide le denunce precedentemente prodotte ai fini dei prelievi per il servizio rifiuti vigenti tempo per tempo (TARSU, TARES e TARI), opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova tariffa. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
5. Alle utenze che praticano il compostaggio domestico, anche nel suddetto periodo sperimentale, è applicabile la riduzione di cui all'art.31 del regolamento.